

# COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO

## STATUTO

### TITOLO I

#### CAPITOLO I

##### Disposizioni generali

###### Art. 1

###### *(Autonomia della comunità locale)*

1. Il comune quale comunità locale è autonomo.
2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico-culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, la cultura e l'identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza fra i gruppi.
3. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della Provincia Autonoma di Bolzano.

###### Art. 2

###### *(Funzioni)*

1. Il comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma.
2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, nr. 526 e quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale nelle materie riservate alla competenza legislativa dello Stato.
3. Il comune esercita le funzioni di cui al comma 2 nell'ambito delle specifiche leggi provinciali, le quali individuano altresì le funzioni da esercitare in forma associativa.

#### CAPITOLO 2

##### *La potestà regolamentare*

###### Art. 3

###### *(Regolamenti)*

1. Il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento nonché regolamenti indipendenti:

- a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza,
- b) in ordine alla propria organizzazione,
- c) sulle materie non regolate dalla legge.

2. Nelle materie che la legge riserva al regolamento la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente statuto.

3. Il regolamento viene approvato dal consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata per il periodo prescritto ed è soggetta al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale. Intervenuto il controllo suddetto, il regolamento deve essere ripubblicato per 15 giorni ed entra in vigore nell'ultimo giorno di tale seconda pubblicazione.

#### Art. 4

##### *(Pubblicità dei regolamenti)*

1. Il segretario comunale cura la raccolta dei regolamenti in vigore. Durante le ore d'ufficio essa rimane a disposizione dei cittadini per la presa visione.
2. Regolamenti riguardanti la prestazione di servizi devono essere, su semplice richiesta e senza spese, distribuiti a tutte le famiglie e rispettivamente a tutti gli utenti.

### TITOLO II

#### GLI ORGANI DEL COMUNE

#### Art. 5

##### *(Organi)*

Organi del comune sono il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

#### Art. 6

##### *(Il consiglio comunale)*

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le attribuzioni assegnate al consiglio comunale non possono, nemmeno per singoli affari, essere delegate ad altri organi.
3. Il consiglio comunale fissa i principi generali relativi alla gestione dell'amministrazione comunale. Esso controlla l'intera gestione amministrativa del comune.
4. Il consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigila affinché vengano realizzati gli obiettivi attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto diretto con i cittadini, all'efficienza, all'economicità ed alla correttezza della amministrazione ed adotta i relativi necessari provvedimenti.
5. La giunta comunale relaziona dettagliatamente in forma scritta, almeno due volte all'anno, al consiglio in ordine all'attività amministrativa e, pure annualmente, sull'attività e sui risultati delle varie forme di collaborazione intercomunale. Le citate relazioni saranno rese prima dell'approvazione del bilancio di previsione e rispettivamente prima dell'approvazione del conto consuntivo.
6. Per problemi di particolare complessità o di speciale rilevanza politica il consiglio comunale, su richiesta di un quarto dei consiglieri in carica, può sentire il parere di

esperti, di rappresentanze professionali, dei revisori dei conti, di esponenti di associazioni economiche e dei dirigenti del comune. La citata audizione può essere disposta anche dalla giunta comunale. Il relativo procedimento è regolato dal regolamento interno del consiglio comunale.

7. L'ordine del giorno per le sedute del consiglio comunale viene predisposto dal sindaco; devono in ogni caso essere prese in considerazione le relative proposte formulate dalla giunta comunale. I consiglieri comunali possono chiedere che determinati argomenti vengano posti all'ordine del giorno, presentando le relative mozioni.

8. Il sindaco convoca il consiglio comunale entro 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. Il sindaco convoca il consiglio comunale entro 10 giorni, qualora lo richieda la maggioranza della giunta comunale; gli argomenti richiesti dovranno essere posti all'ordine del giorno.

10. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato all'Albo pretorio nella sede del comune e in tutte le frazioni.

11. L'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare deve essere notificato ai consiglieri comunali almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. La notifica dovrà avvenire presso la residenza oppure presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel comune. L'invito alla seduta consiliare nella quale dovrà essere approvato il bilancio di previsione dovrà essere notificato 10 giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza l'invito può essere validamente notificato 24 ore prima della seduta.

12. Durante i sette giorni precedenti la seduta oppure - nei casi di urgenza - nelle 24 ore precedenti la seduta medesima, ogni consigliere comunale ha diritto di consultare nell'ufficio comunale e durante le ore d'ufficio gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

13. Il consiglio comunale può deliberare quando interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Solo in seconda convocazione, da indirsi in altro giorno e con invito separato da consegnarsi ai consiglieri, le deliberazioni sono valide purché intervengano n. 7 consiglieri.

14. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui il consiglio, con decisione maggioritaria, disponga diversamente. Le sedute sono comunque pubbliche quando si tratta dell'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti nonché quando ha luogo la elezione del sindaco e della giunta comunale. La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata in consiglio la necessità di esprimere giudizi sulle qualità o sulle attitudini di una o più persone.

15. Le votazioni si effettuano di norma in forma pubblica e con alzata di mano. Si ricorre alla votazione segreta quando lo richieda un quinto dei consiglieri presenti.

16. Le deliberazioni del consiglio comunale si intendono adottate quando ottengono l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Chi dichiara di non prendere parte alla votazione viene considerato quale assente.

17. Il verbale delle sedute del consiglio comunale deve contenere i nomi dei consiglieri presenti al momento della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato delle votazioni. Nei predetti verbali devono essere segnati i nomi dei consiglieri assenti con la precisazione delle assenze ingiustificate. I verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario.

18. Il presidente ha cura dell'ordinato svolgimento della seduta.

19. Con la maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica e con l'assenso dei capigruppo presenti alla seduta, il consiglio comunale può, nel corso della seduta, porre nuovi argomenti sull'ordine del giorno e deliberare in ordine ad essi.

20. Nelle votazioni, nelle quali è previsto il sistema del voto limitato, la scheda di

votazione può contenere fino alla metà delle persone da nominare.

21. Il consiglio comunale approva il proprio regolamento interno con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune in seconda convocazione il regolamento stesso viene approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Il regolamento interno disciplina la convocazione del consiglio, il numero legale per la validità delle sedute, lo svolgimento delle stesse, la votazione nonché, l'attività delle commissioni nominate dal consiglio.

#### Art. 7

##### *(Dichiarazione di dimissioni)*

Le dimissioni da qualsiasi incarico devono essere formulate per iscritto. Le dimissioni divengono efficaci con il loro deposito presso la segreteria comunale. Le dimissioni da un determinato incarico o mandato comporta le dimissioni anche dagli altri incarichi che il dimissionario ricopra in tale sua qualità.

#### Art. 8

##### *(Attribuzioni del consiglio comunale)*

1. Il consiglio comunale, quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo delibera sugli argomenti e sulle materie indicati nell'articolo 13 del nuovo Ordinamento dei comuni (Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).

2. Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 13 dell'Ordinamento dei comuni viene inserita la seguente aggiunta: " Nel momento della definizione dei programmi generali di opere pubbliche secondo l'art. 13, 2° comma del nuovo Ordinamento dei comuni il consiglio comunale stabilisce per quali progetti si riserva l'approvazione dei piani volumetrici e di massima; questo è previsto in ogni caso per i progetti (inclusi anche i progetti di variante), i quali superano il 10 % delle spese correnti."

3. Alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 13 dell'Ordinamento dei comuni viene aggiunto il seguente periodo: "Prima della deliberazione sulle tariffe delle imposte e delle tasse la giunta comunale dovrà fornire al consiglio comunale informazioni sugli obiettivi perseguiti in relazione alle entrate da realizzare ed alla ripartizione degli oneri tributari sui singoli soggetti di imposta."

4. Ai sensi della lettera o) del secondo comma dell'articolo 13 dell'Ordinamento dei comuni spetta al consiglio comunale di deliberare in ordine ai seguenti ulteriori argomenti:

- a) la fissazione dell'indennità di carica al sindaco, al vicesindaco ed agli assessori;
- b) i provvedimenti nel procedimento per la assunzione nonché la nomina del segretario comunale;
- c) il conferimento della cittadinanza onoraria e il conferimento di onorificenze del comune;
- d) la nomina di commissioni quando la relativa competenza venga, in forza di leggi statali, regionali o provinciali, espressamente attribuita al consiglio comunale e quando si tratta di commissioni, nelle quali, per legge, deve essere rappresentata la minoranza politica e/o linguistica. Rimane eccettuata la nomina delle commissioni giudicatrici nei concorsi;
- e) tutte le deliberazioni riguardanti la toponomastica in quanto rientranti nella competenza del comune;
- f) i provvedimenti di sdemanializzazione ed assegnazione al demanio pubblico;

- g) determinazione dei criteri per la locazione di terreni e fabbricati;
- h) determinazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi ai fini dell'imposta di soggiorno;
- i) determinazione dei criteri per l'assegnazione dei terreni nelle zone d'espansione e di produzione;
- j) istituzione di tributi, imposte, tariffe e tasse, emanazione di direttive e criteri per la determinazione della percentuale nonché l'ammontare delle tariffe e delle tasse e la disciplina per l'utilizzo dei beni e dei servizi (acqua, immondizie);
- k) determinazione dei criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari alle associazioni;
- l) determinazione dei presupposti (stanziamenti) nel bilancio di previsione per la formazione di fondi di riserva;
- m) determinazione dei presupposti (stanziamenti) nel bilancio di previsione per l'acquisto di Bot;
- n) determinazione dei presupposti (stanziamenti) nel bilancio di previsione per l'assunzione di anticipazioni di cassa.

#### Art. 9

##### *(Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali)*

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera popolazione ed esercitano le loro funzioni senza obbligo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per opinioni o convinzioni espresse e per il voto dato nell'esercizio delle loro funzioni consiliari, a meno che non sussista fattispecie penalmente rilevante.
2. Il consigliere comunale ha l'obbligo ed il diritto di collaborare attivamente affinché il consiglio comunale possa adempiere alle sue funzioni quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della gestione del comune.
3. Il consigliere comunale può presentare mozioni ed ordini del giorno su qualsiasi argomento che rientri nella competenza del consiglio comunale.
4. Con le interpellanze e con le interrogazioni il consigliere comunale esercita il proprio diritto di controllo. Il consigliere comunale può presentare inoltre interrogazioni scritte ai revisori dei conti, per ottenere informazioni su determinati atti e procedimenti.
5. Con l'illimitato diritto alla visione dei documenti e degli atti del comune il consigliere comunale partecipa alla funzione di indirizzo e di controllo spettante al consiglio.
6. Il concreto esercizio del diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali viene disciplinato dalle norme del regolamento interno del consiglio.

#### Art. 10

##### *(Indennità di presenza)*

1. Spetta ai consiglieri comunali una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute. Essa viene fissata in ragione del 80 % della misura massima stabilita dall'Ordinamento dei comuni.
2. I relativi importi vengono, all'inizio di ogni anno, aggiornati in conformità alla rata ufficiale di inflazione comunicata dall'Istituto centrale di statistica, nell'intesa che non potrà comunque essere superato il limite massimo fissato dalla legge.
3. Il pagamento degli importi spettanti viene eseguito sulla base dell'elenco delle presenze predisposto dalla segreteria comunale.
4. L'indennità per la partecipazione alle sedute delle commissioni viene fissata dall'organo competente per la nomina contestualmente alla stessa e non può superare la misura

secondo il 1° comma.

5. Fintanto che il consiglio comunale non delibera ai sensi dell'art. 27 del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. del 19.01.1984 no. 6/L, in modo diverso, vengono corrisposti anche in caso di una nuova elezione o ricomposizione del gremio al Sindaco ed ai membri della Giunta comunale le indennità di carica nella misura percentuale calcolata sullo stipendio pensionabile del segretario comunale dopo 10 anni di servizio, come stabilito con delibera del consiglio comunale.

#### Art. 11

##### *(I gruppi consiliari)*

1. Ogni lista votata ha diritto di costituire un proprio gruppo in seno al consiglio comunale. E' ammesso il passaggio da un gruppo consiliare all'altro, con esclusione della costituzione di un nuovo gruppo.
2. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo consiliare, costituiscono un unico gruppo misto.

#### Art. 12

##### *(La giunta comunale)*

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori. La giunta comunale può deliberare quando la maggioranza dei membri è presente.
2. Il comune di Cornedo all'Isarco ha 4 assessori, i quali devono essere anche membri del consiglio comunale.
3. Nella determinazione del numero degli assessori spettanti a ciascun gruppo linguistico si ha riguardo alla consistenza del gruppo medesimo quale è rappresentato nel consiglio comunale, nell'intesa che nel relativo calcolo viene incluso il sindaco. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta comunale, se nel consiglio vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo.
4. La giunta comunale viene convocata dal sindaco.
5. Nella giunta comunale le votazioni avvengono in forma palese, salvo che la maggioranza degli assessori presenti richieda la votazione segreta. La votazione deve avvenire comunque in forma segreta quando si tratti di giudicare su qualità e/o di attitudini di persone.
6. Le deliberazioni della giunta comunale si hanno per adottate quando la proposta ottiene l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
7. Le sedute della giunta comunale sono segrete. Alle sedute della giunta comunale possono venire invitati referenti con funzioni consultive. Il verbale della seduta è però da pubblicare all'albo pretorio per la durata di 8 giorni.
8. Nelle votazioni nelle quali è previsto il sistema del voto limitato, la scheda di votazione può contenere fino alla metà delle persone da nominare.
9. Il verbale delle sedute della giunta comunale deve contenere i nomi dei membri presenti al momento della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato della votazione. I verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario.

#### Art. 13

##### *(Funzioni della giunta comunale)*

La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento

e del segretario comunale; essa attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale. La giunta comunale riferisce in ogni seduta del consiglio comunale brevemente sulla sua attività.

Art. 14  
*(Il sindaco)*

1. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo; egli rappresenta il comune, convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta municipale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.
3. In particolare spettano al sindaco le seguenti attribuzioni:

- a) ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attività;
- b) determina la assegnazione di particolari funzioni a singoli consiglieri comunali;
- c) presiede i comitati e le commissioni; le commissioni di gara e di concorso sono presedute dal segretario comunale tranne in caso di sua assenza o impedimento;
- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
- e) rilascia certificati ed attestati su quanto risulta dagli atti del comune;
- f) rappresenta il comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni del comune;
- g) in caso di impedimento o assenza del segretario comunale la firma dei contratti e dei convenzioni;
- h) quale ufficiale del governo esercita le funzioni assegnategli dalle leggi dello Stato. Vigila inoltre sul corretto esercizio delle attribuzioni delegate al comune dalla Regione o dalla Provincia autonoma;
- i) nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni egli esercita le incombenze spettantigli in merito agli orari degli esercizi commerciali.

Art. 15  
*(Il vicesindaco)*

1. Il sindaco nomina fra gli assessori facenti parte del consiglio comunale il proprio rappresentante. Questo lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento. Il provvedimento di nomina deve essere reso pubblico e trasmesso al presidente della Giunta provinciale ed al Commissario del governo.
2. Qualora anche il vicesindaco sia assente od impedito, fa le veci del sindaco l'assessore più anziano di età o, in mancanza di assessori, il consigliere più anziano di età.
3. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare la nomina del vicesindaco. Anche la revoca deve essere resa pubblica e portata a conoscenza del Presidente della Giunta provinciale e del Commissario del governo. La nomina del nuovo vicesindaco dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni.

Art. 16  
*(Elezione del sindaco e della giunta comunale)*

1. Il sindaco e la giunta comunale sono eletti dal consiglio alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti.

2. L'elezione deve avvenire, comunque, entro 40 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si é verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. Alla convocazione del consiglio comunale per la elezione del sindaco e della giunta comunale provvede il consigliere piú anziano di etá e rispettivamente, nel caso di impedimento di quest'ultimo, il consigliere che lo segue per etá: l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri eletti 10 giorni prima della data fissata per la seduta.
4. La elezione del sindaco e della giunta avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune. Essa deve essere depositata presso la segreteria comunale e deve contenere, accanto alla illustrazione degli obiettivi che si intendono realizzare nei diversi settori dell'amministrazione comunale e nei diversi pubblici servizi nonché alla indicazione ed illustrazione di eventuali investimenti previsti, anche il nome delle persone proposte quale sindaco e quali assessori. La suddetta dichiarazione programmatica deve essere, prima della votazione, letta ed illustrata in consiglio.
5. La elezione del sindaco e della giunta comunale avviene in separati scrutini e con votazione segreta. Per la votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

#### Art. 17

##### *(Sfiducia costruttiva)*

1. Il sindaco e la giunta decadono dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata da almeno un quarto dei consiglieri in carica col voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
2. Il relativo documento deve essere depositato presso la segreteria comunale, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Entro 20 giorni dal deposito del documento suddetto, dovrà essere convocato il consiglio comunale per la sua trattazione.
4. Il voto di sfiducia può riguardare solo il sindaco e l'intera giunta comunale, non invece singoli assessori o il solo sindaco.
5. Il documento di sfiducia costruttiva deve contenere:
  - a) i motivi concretamente formulati che giustificano la revoca della fiducia,
  - b) la nuova dichiarazione programmatica,
  - c) i nominativi delle persone proposte per la carica di sindaco e di assessori.
6. La seduta del consiglio comunale per la trattazione della sfiducia costruttiva viene convocata e presieduta dal sindaco.
7. Ha luogo una unica votazione segreta. La accettazione del voto di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del sindaco e degli assessori nonché la contemporanea nomina del nuovo sindaco e dei nuovi assessori. La giunta decaduta cura l'ordinaria amministrazione del comune fino al momento in cui il nuovo sindaco avrà prestato giuramento.

#### Art. 18

##### *(I revisori dei conti)*

1. Il revisore dei conti é un organo tecnico ausiliario del comune, al quale compete la vigilanza sulla regolaritá di tutta la gestione contabile e finanziaria dell'amministrazione comunale. Il revisore dei conti ha:

- a) una funzione di controllo interno,
- b) una funzione di collaborazione,
- c) una funzione propositiva nei confronti del consiglio comunale e
- d) una funzione di consulenza.

2. Il revisore dei conti può partecipare alle sedute del consiglio comunale. A tale fine al revisore dei conti stesso dovranno essere fatto pervenire gli inviti alle sedute consiliari.
3. Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni il revisore dei conti ha in ogni momento libero accesso a tutti gli atti e documenti del comune.
4. Il consiglio comunale può incaricare il revisore dei conti di esaminare, se del caso, singoli provvedimenti aventi rilevanza contabile.
5. In sede di approntamento del bilancio di previsione dovrà essere presente il revisore dei conti, il quale, in tale occasione, può presentare osservazioni e proposte.
6. Al revisore dei conti dovrà essere consegnata una copia completa del bilancio di previsione nonché comunicate tutte le deliberazioni relative a variazioni di bilancio.
8. La sostituzione del revisore dei conti ha luogo nel caso di dimissioni, di revoca per inattività o inadempimento dei doveri.
9. Impregiudicati i casi previsti dalla legge, non può essere nominato quale revisore dei conti chi sia parente od affine in linea ascendente o discendente fino al quarto grado col sindaco o con assessori, chi abbia una lite pendente col comune o con le sue aziende e chi abbia assunto incarichi professionali da parte del comune.

### TITOLO III UFFICI E PERSONALE

#### Art. 19 *(Struttura degli uffici comunali)*

1. Gli uffici comunali sono strutturati secondo settori come segue :

1. Segreteria ed affari generali
2. Servizi tecnici
3. Ragioneria
4. Uffici demografici
5. Ufficio tributi

ed il Comune dispone le delle seguenti strutture:

1. Cantiere comunale
2. Casa di riposo

#### Art. 20 *(Il segretario comunale – posizione giuridica)*

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune e sottostà funzionalmente al sindaco. Egli viene nominato dal consiglio comunale nel rispetto delle norme fissate con legge regionale e deve essere iscritto in apposito Albo regionale per la Provincia di Bolzano.
2. Il segretario comunale è l'unico funzionario dirigente del comune e dipende in tale sua qualità dal sindaco.

## Art. 21

*(Funzioni del segretario comunale)*

## 1. Il segretario comunale :

- partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta municipale;
- autentica, assieme al presidente dell'organo deliberante, le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale;
- è il capo del personale;
- coordina l'attività degli uffici e dei vari rami di servizio del comune;
- cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del comune;
- è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
- adempie ai compiti affidatigli dal sindaco;
- roga, su richiesta del sindaco, i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente;
- esercita ogni altra attribuzione affidategli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti; in particolare

## a) funge da organo consultivo con riguardo

- alla emissione del parere sulla legittimità di tutte le proposte di deliberazione sottoposte al consiglio comunale ed alla giunta municipale;
- a pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo che gli possono essere, caso per caso, richiesti e rispettivamente a specifici pareri legali per gli organi deliberanti;
- alla partecipazione, previa autorizzazione del sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi.

## b) Quale organo di amministrazione attiva :

- adotta sotto la propria personale responsabilità e di concerto col sindaco i provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione comunale;
- firma i mandati di pagamento, le reversali di cassa ed i buoni di economato;
- partecipa alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite.

## c) Quale garante del regolare svolgimento dell'attività amministrativa del comune per quanto concerne:

- la trasmissione ai capigruppo consiliari delle deliberazioni della giunta municipale alla cui pubblicità essi hanno diritto;
- alla ricezione ed evasione delle richieste di controllo tutorio di deliberazioni della giunta comunale in conformità alle norme del vigente ordinamento dei comuni;
- la ricezione delle opposizioni avverso deliberazioni non soggette al controllo tutorio.

## d) Quale superiore gerarchico dei collaboratori relativamente:

- alla gestione e motivazione dei collaboratori tese a favorire ed incentivare il contatto diretto con i cittadini ed a rendere efficiente ed economica la gestione dell'amministrazione comunale.

## Art. 22

*(Responsabilità del segretario comunale e degli impiegati)*

1. I responsabili degli uffici, previsti nell'art. 56 della L.R. no. 1 dd. 04.01.1993, eseguono la loro attività su ordine del sindaco e del segretario comunale con responsabilità. Inoltre danno i pareri sulle proposte di deliberazioni ai sensi dell'art. 56 della citata legge.
2. I responsabili si riuniscono se è necessario con il segretario comunale o il sindaco, per poter coordinare l'attività degli uffici allo scopo di raggiungere un'amministrazione più efficace.

TITOLO VI  
SERVIZI PUBBLICI

## Art. 23

*(Gestione dei servizi comunali)*

I servizi pubblici del comune vengono gestiti in economia diretta, a meno che il consiglio comunale ravvisi la necessità o la convenienza di gestire gli stessi od alcuni di essi a mezzo di convenzioni con altri comuni; i consorzi eventualmente esistenti per i relativi servizi dovranno essere sciolti. Inoltre può passare a terzi servizi in concessione.

TITOLO V  
FINANZA E CONTABILITÀ

## Art. 24

*(Copertura delle spese e patrimonio)*

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta ai comuni dalla legge, il comune intende, in via di principio, raggiungere, nella misura massima possibile, la copertura delle spese per singoli servizi pubblici mediante entrate derivanti da prestazioni pecunarie dovute per la concreta fruizione dei servizi medesimi.
2. La consistenza del patrimonio del comune deve essere esattamente accertata e resa evidente nell'inventario. Il comune intende utilizzare nel modo migliore possibile i beni fruttiferi.

## Art. 25

*(Regolamento di contabilità)*

1. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere che, nell'ambito della normativa regolante il servizio di economato, si provveda in economia diretta all'acquisto di beni di consumo (eventualmente recependo le corrispondenti norme in atto presso l'amministrazione della Provincia autonoma) ed al conferimento di incarichi per prestazioni di servizio da parte di terzi, nell'intesa che i suddetti provvedimenti dovranno riguardare la gestione ordinaria.
2. La direzione e rispettivamente la vigilanza del servizio di economato dovrà essere affidata ad un apposito caposervizio.
3. Il pagamento dei conti e delle fatture per forniture e prestazioni da parte di terzi nell'ambito del servizio di economato dovrà essere disposto, previo accertamento della regolarità della documentazione dal competente capo servizio.

TITOLO VI  
FORME DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI E CON ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 26  
*(Collaborazione intercomunale)*

1. Il comune di Cornedo all'Isarco intende attuare e favorisce la collaborazione con i comuni contigui per la istituzione di nuovi servizi sul piano sovracomunale e per il potenziamento di quelli esistenti. A tale fine vengono utilizzati gli strumenti di collaborazione intercomunale previsti nel Capitolo IX dell'Ordinamento dei comuni.

Art. 27  
*(Collaborazione con altri enti)*

Per la realizzazione di iniziative nel campo culturale, sociale ed economico il comune favorisce la collaborazione con enti, associazioni e comitati cittadini sia in sede locale che sul piano sovracomunale.

TITOLO VII  
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 28  
*(Campo di applicazione)*

1. Il comune realizza la partecipazione popolare per la tutela dei diritti del cittadino e per il buon andamento dell'amministrazione, nel senso di creare e mantenere costanti rapporti con la cittadinanza. La partecipazione popolare viene considerata quale base organizzativa dell'amministrazione locale.
2. Fatte salve le norme circa l'esercizio dei diritti civili e politici, i diritti di partecipazione popolare spettano oltre che ai cittadini residenti nel comune anche a quelle persone che con lo stesso si trovano in costante e stabile rapporto per motivi di lavoro, di studio o di servizio.

Art. 29  
*(Rapporti fra il comune e le libere comunità)*

1. Ai fini del riconoscimento, della tutela e della promozione di associazioni, di comitati e di gruppi, la giunta municipale predispone un elenco, nel quale, su richiesta degli interessati, vengono iscritte le menzionate comunità.
2. La sopraddetta domanda dovrà contenere l'indicazione dei rappresentanti responsabili ed alla istanza medesima deve essere accluso il relativo statuto.
3. Associazioni, comitati e gruppi con meno di 9 membri non verranno riconosciuti ai fini di cui al primo comma del presente articolo.
4. Il comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste nell'articolo 48, comma 1, della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, ed in modo particolare quelle costituite per la tutela delle minoranze linguistiche, dell'ambiente, per la valorizzazione del lavoro giovanile e per la parità di diritti tra uomini e donne.
5. Fermo restando il carattere di volontariato nell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione:

a) accesso agli atti ed alle informazioni nonché ai servizi ed alle strutture del comune;

- b) partecipazione delle comunità al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi della rispettiva comunità;
- c) la possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette comunità a mezzo di convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni nonché la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni.

6. Il comune assicura la indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate comunità.

#### Art. 30

##### *(Forme speciali di partecipazione)*

1. Nei rapporti con la popolazione il comune favorisce in modo particolare la parità di diritti per la donna, la gioventù e la famiglia.
2. Quando si tratta di decisioni riguardanti particolari problemi della donna, vengono sentiti i rappresentanti della rispettiva associazione interessata, riconosciuta a mente del precedente articolo.

#### Art. 31

##### *(Riunioni cittadine)*

1. Almeno una volta all'anno ed in ogni frazione sarà convocata una riunione cittadina. - (Tale riunione dovrà comunque essere indetta prima dell'approvazione del piano urbanistico comunale e rispettivamente del piano urbanistico rielaborato).

### CAPITOLO 2

#### Art. 32

##### *(Il referendum popolare)*

1. Iniziativa. Su materie rientranti nella propria competenza il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre il referendum popolare. Il referendum propositivo e consultivo può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 15 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Il referendum deve avvenire sulla base di uno o di più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivoco e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di
  - a) materie che non rientrano nella competenza dell'amministrazione locale;
  - b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici;
  - c) questioni di natura religiosa;
  - d) questioni elettorali e personali;
  - e) argomenti che negli ultimi tre anni hanno già formato oggetto di referendum popolari;
  - f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario del comune.
3. Ammissione. La richiesta di referendum viene esaminata ai fini della ammissibilità del referendum stesso da una commissione di esperti composta da tre membri e nominata dal consiglio comunale.
4. Questa commissione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione sull'ammissione

del referendum popolare. Il referendum popolare deve essere tenuto entro 60 giorni dalla ammissione. L'esecuzione del referendum popolare é oggetto di un apposito regolamento comunale.

5. Il referendum è valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene più di 50 % dei voti validi.

6. Effetti. Il referendum obbliga l'amministrazione comunale ed il consiglio comunale può derogarvi solo nel caso in cui paventa un motivato e fondato danno per il comune.

### CAPITOLO 3

#### *Il diritto all'informazione*

##### Art. 33

##### *(Il diritto all'informazione)*

1. Il comune assicura la maggiore possibile e tempestiva informazione per il tramite dei propri uffici responsabili e mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione e notifica a norma di legge; tali aspetti formano oggetto di apposito regolamento. Costituisce comunque parte dell'informazione quella relativa ai particolari del singolo procedimento, alle modalità dell'espletamento dei servizi e della loro fruizione, ai termini entro i quali i singoli procedimenti saranno svolti, agli uffici responsabili in ordine ai medesimi, alle forme di partecipazione degli interessati agli stessi, al loro diritto di accesso agli atti del procedimento, alla consulenza ed assistenza nonché infine alla presentazione ed accettazione di ricorsi.

2. Il diritto di informazione comprende anche la trasmissione ai cittadini interessati delle informazioni in possesso del comune mediante la consulenza, a mezzo della messa a disposizione delle proprie strutture e servizi ad enti, associazioni di volontariato ed a comunità.

3. Dovranno formare oggetto di una informazione particolarmente vasta e dettagliata gli atti fondamentali del comune ed in modo particolare i regolamenti, gli atti generali di pianificazione e di programmazione, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i programmi generali dei lavori pubblici e la regolamentazione dei pubblici servizi.

4. Forme di specifica e particolareggiata informazione sono attuate per assicurare la trasparenza degli atti relativi alla assunzione di personale, al rilascio di concessioni ed alla concessione di contributi nonché, in genere per quanto attiene ai contratti.

5. Le norme regolamentari assicurano inoltre l'informazione sullo stato degli atti e del procedimento nonché sull'ordine di trattazione delle domande, delle istanze e dei progetti come pure di altri adottandi provvedimenti.

##### Art. 34

##### *(Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti)*

1. Tutti gli atti amministrativi del comune sono pubblici ad eccezione di quelli dichiarati riservati dalla legge e di quelli che, ai sensi del regolamento comunale e con provvedimento del sindaco, vengono dichiarati di temporanea riservatezza.

2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto spettante ad ogni cittadino ed alle comunità alla gratuita visione ed esame degli atti, in quanto riguardanti posizioni giuridicamente rilevanti nonché al rilascio di copie dietro rifusione dei costi di riproduzione.

3. Il diritto di accesso ai documenti è inteso quale mezzo per la loro tempestiva e completa conoscenza ai fini della collaborazione dei cittadini e della tutela dei loro diritti.

## Art. 35

### *(Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza su posizioni di diritto soggettivo)*

1. I cittadini e le comunità, sulle cui posizioni di diritto soggettivo o rispettivamente scopi sociali incide un procedimento amministrativo, hanno diritto di partecipare al procedimento stesso, secondo le modalità di cui ai commi seguenti; ciò ai fini della tutela dei diritti soggettivi e degli interessi sociali, della tempestiva eliminazione di situazioni conflittuali e per un migliore funzionamento dell'amministrazione comunale.
2. I cittadini interessati e le comunità interessate, operanti nel comune, in quanto conosciute, vengono tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni informati circa l'inizio del procedimento e ciò a mezzo di comunicazione diretta. Tale comunicazione dovrà contenere le indicazioni previste dal comma 1 dell'articolo (citare l'articolo relativo al diritto di informazione) nonché le informazioni relative al corso del procedimento ed al diritto di accesso agli atti e documenti come pure le modalità di partecipazione, le quali possono consistere nella presentazione di comunicazioni, di esposti e di documenti, nella audizione personale, anche a mezzo di un rappresentante e nella presenza in occasione di accertamenti, perizie e sopralluoghi.
3. La motivazione del provvedimento finale fa anche riferimento alle possibilità di partecipazione. Dovrà essere pure motivato la non accettazione od il rifiuto di ulteriori atti o documenti.
4. Fatte salve le competenze degli organi comunali ed impregiudicati i diritti di terzi, possono essere, nell'ambito di provvedimenti discrezionali e con salvezza dei diritti del comune, conclusi anche convenzioni o concordati nell'ambito di provvedimenti discrezionali e con salvezza dei diritti del comune.
5. Quanto alla ulteriore regolamentazione del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi viene fatto esplicito rinvio alle leggi riguardanti il procedimento amministrativo.